



Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura

Caserta

**ISTRUZIONI
PER L'ISCRIZIONE DELLE
DOMANDE DI
TRASFERIMENTO DI
QUOTE DI S.R.L. NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE**

PREMESSA

Le presenti istruzioni intendono dare le indicazioni operative per garantire una corretta informazione sulla presentazione delle domande aventi ad oggetto la pubblicità delle quote alla luce della soppressione del libro soci delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a responsabilità limitata avvenuta con la legge n° 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del D.L. 29 novembre, n° 185, entrata in vigore il 29 gennaio 2009.

La legge n° 2/2009 ha modificato l'art. 2470 del codice civile disponendo al secondo comma che l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata delle parti contraenti, deve essere depositato per l'iscrizione entro trenta giorni presso il registro delle imprese competente a cura del notaio rogante o autenticante. Alla luce di questa normativa di riforma è venuto meno l'obbligo per le s.r.l. di depositare, per l'iscrizione, l'elenco soci aggiornato alla data di approvazione del bilancio. L'iscrizione del trasferimento delle quote nel registro delle imprese è così finalizzata a rendere opponibile il trasferimento di quote ai terzi ed, altresì, a dirimere il conflitto tra più aventi causa nell'ipotesi di plurima alienazione della medesima quota. Infatti l'iscrizione del titolo traslativo nel registro delle imprese, consente di far prevalere il proprio diritto a chi effettua per primo tale adempimento pubblicitario.

Recentemente, la legge n° 133/2008, di conversione del D.L. 112/2008, con, l'art. 36, comma 1- bis, ha introdotto una novità in tema di trasferimento della proprietà per atto tra vivi delle partecipazioni di quote di srl, prevedendo che le parti, in alternativa all'atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata), possono decidere di sottoscrivere un atto di trasferimento di quote con firma digitale avvalendosi di un intermediario, abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater, della legge 340/2000 (esclusivamente iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili munito di firma digitale) ai fini del deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

In alternativa, quindi, all'atto notarile, con la legge 133/2008, anche l'atto " ab origine" informatico firmato digitalmente dalle parti contraenti soddisfa validamente il requisito formale che l'atto stesso deve possedere per poter essere regolarmente depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, sempre che l'atto da depositare e la relativa domanda di iscrizione sia presentata da un intermediario abilitato.

I casi espliciti si riferiscono alla compilazione di domande attraverso l'applicativo STARWEB.

INDICE DEI CONTENUTI

IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DI S.R.L.:

1) ISCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTA DI SRL " CON INTERVENTO DEL NOTAIO" PER:

a) atto tra vivi; pag.3

b) mortis causa (sia per successione legittima che testamentaria). pag.4

2) ISCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTA DI SRL A CURA DI UN INTERMEDIARIO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1 BIS LEGGE N°133/2008. pag.10

3) ISCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTA DI SRL " INDIVISA", OSISA IN STATO DI COMUNIONE. pag.14

4) ISCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTA DI SRL A SEGUITO DI FUSIONE O SCISSIONE. pag.17

5) ISCRIZIONE DELL'ATTO DI INTESTAZIONE O REINTESTAZIONE DI QUOTA DI SRL A SOCIETA' FIDUCIARIA. pag.19

6) ISCRIZIONE DEL TRUSTEE SU QUOTA DI SRL . pag.23

7) ISCRIZIONE DEL PEGNO SU QUOTA DI S.R.L. pag.25

8) ISCRIZIONE DELL'USUFRUTTO SU QUOTA DI S.R.L. pag.32

9) ISCRIZIONE DEL SEQUESTRO GUIDIZIARIO SU QUOTA DI S.R.L. pag.37

10) ISCRIZIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO SU QUOTA DI S.R.L. pag.38

11) ISCRIZIONE DEL P IGNORAMENTO SU QUOTA DI S.R.L. pag.41

12) ISCRIZIONE DELLA CONDIZIONE RISOLUTIVA SU QUOTA DI S.R.L pag.44

13) ISCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTA DI SRL" CON RISERVA DI PROPRIETA' ". pag.46

14) ISCRIZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE SU QUOTA DI S.R.L. pag.50

IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI di S.R.L. :

Art. 2469 Cod. civile comma 1 : *“ le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”.*

Art. 2470 cod. civile comma 1: *“ il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.*

Art. 2470 cod. civile comma 2: *“ l’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.*

Iscrizione del trasferimento delle quote per: “ atto tra vivi ” con intervento del notaio.

Termine per il deposito: 30 giorni dalla data dell’atto.

Soggetto obbligato al deposito: il notaio.

Allegati:

a) copia dell’atto notarile nella forma dell’atto pubblico o della scrittura provata autenticata in formato PDF/A-1 . Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all’art 22 del D.LGS 82/2005.

Modulistica da presentare al registro delle imprese:

Modello S informatico “ Codice atto A18 “ .

Tipo atto : atto tra vivi, compravendita, permuta, donazione , etc..

La data è quella dell’atto notarile.

Distinta firmata digitalmente dal notaio.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo:

Tizio cede a Caio una quota che possiede nella società Alfa.

L'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il venditore Tizio , dante causa, tipo diritto “proprietà” in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata :

l'acquirente Caio, avente causa, tipo diritto “ proprietà” in ragione di 1/1

Nota bene:

- 1) se nell'atto ci sono altri trasferimenti di quote l'iscrizione dovrà essere ripetuta per ognuno di esso;
- 2) se la quota ceduta risulta essere versata solo per il 25 % dovrà essere indicata la quota oggetto del trasferimento sia al valore nominale che a quello versato altrimenti il sistema informatico “ quorum “ genererà un errore non permettendo l'evasione;
- 3) non è necessario compilare anche l' elenco soci perché il sistema “quorum “ durante l'evasione aggiorna gli assetti proprietari.

Trasferimento delle quote di srl per : “ mortis causa”

La successione a causa di morte è la trasmissione dei rapporti giuridici di una persona a seguito della sua morte. Può essere legittima o testamentaria. Quest'ultima prevale sulla successione legittima. Ove il testatore abbia, però, disposto testamento solo per una parte dei suoi beni, quelli rimanenti si devolgeranno per successione legittima.

La successione legittima:

art 565 cod. civile: *nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai*

collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

La successione legittima è' disciplinata dalla legge nel caso in cui manchi un testamento . Il fondamento logico si rinviene nella necessità di evitare che il patrimonio si disperda e nella presunzione della volontà del defunto di aiutare i propri familiari.

Iscrizione di trasferimento di quote “ mortis causa “ per successione legittima:

Termine per il deposito: nessuno.

Soggetto obbligato al deposito: uno degli eredi.

Allegati:

- a) copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in formato PDF/A-1, resa dagli eredi, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000, attestante la notizia e la data del decesso del socio (de cuius);
- b) copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in formato PDF/A-1 resa, dagli eredi, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, attestante l'indicazione degli stessi e le loro generalità, compreso il codice fiscale, da allegare qualora gli eredi non abbiano sottoscritto digitalmente il modulo S informatico.
Le copie delle dichiarazioni de quibus devono essere dichiarate conformi all'originale;
- c) documento di riconoscimento in corso di validità fronte - retro di tutti gli eredi;
- d) procura comunica sottoscritta dagli eredi che non firmano digitalmente la distinta.

Modulistica da presentare al registro delle imprese:

modello S informatico “ Codice atto A18 “ .

La data atto è quella del decesso del “de cuius” (socio deceduto).

Tipo atto : successione.

Distinta firmata digitalmente dagli eredi o da altro soggetto munito di dispositivo digitale con conferimento di procura comunica qualora i soggetti obbligati non siano dotati di dispositivo di firma digitale.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo :

Tizio deceduto possedeva una quota nella società Caio, senza lasciare testamento, ha come eredi il coniuge e due figli. In questa ipotesi, al trasferimento della quota mortis causa tra più soggetti, consegue sempre uno stato di comunione; ciò significa che la quota sarà trasferita agli eredi in maniera indivisa con conseguente contitolarità della stessa.

L'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il titolare Tizio (socio deceduto) dante causa, tipo diritto “ proprietà” in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata n° 3 contitolari (eredi) della quota indivisa con la specificazione della frazione rappresentativa della quota ideale a loro spettante (“ nel campo in ragione”) secondo le norme del codici civile :

il coniuge: (avente causa), tipo diritto ” proprietà” in ragione di 1/3

il figlio: (avente causa), tipo diritto “ proprietà “ in ragione di 1/3

il figlio: (avente causa), tipo diritto “ proprietà “ in ragione di 1/3

Considerato che ci sono più contitolari deve essere indicato, tra di essi, il domicilio del rappresentante comune della quota.

Nota bene:

- 1) la frazione rappresentativa della quota ideale deve essere indicata secondo quanto disposto dal codice civile;**
- 2) nel caso di rinuncia all'eredità da parte di uno degli eredi è necessario allegare copia dell'atto pubblico con il quale il chiamato rifiuta la delazione ereditaria, dichiarata conforme all'originale ex art 19 dpr 445/2000.**

La successione testamentaria:

art. 587 codice civile comma 1: *Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.....*

Il testamento è un negozio formale perché deve essere fatto, a pena di nullità, in una delle specifiche forme previste dalla legge, esso può essere olografo, pubblico o segreto.

Il testamento olografo è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore;

il testamento pubblico è quello redatto da notaio che riceve la dichiarazione di ultima volontà dal testatore in presenza di due testimoni;

Il testamento segreto è formato da una scheda testamentaria, sottoscritta dal testatore e inserita in un plico sigillato che viene consegnato chiuso al notaio, e dalla dichiarazione del testatore, resa dinanzi a due testimoni, che il plico contiene all' interno il suo testamento.

Alla morte del testatore il testamento se è: olografo o segreto deve essere pubblicato, si devono cioè portare a conoscenza degli interessati le volontà espresse nel testamento. La pubblicazione avviene per intervento del notaio che, alla presenza di due testimoni, redige un verbale che descrive il documento e ne trascrive il contenuto con allegazione del testamento in originale.

Deve evidenziarsi, quindi, che alla domanda telematica presentata al Registro delle Imprese, nel caso di successione testamentaria deve essere sempre allegato l'atto notarile, cioè il verbale di pubblicazione redatto dal notaio, altrimenti la domanda sarà rifiutata con provvedimento del Conservatore.

Iscrizione di trasferimento di quote “ mortis causa “ per successione testamentaria:

Termine per il deposito: nessuno.

Soggetto obbligato al deposito: eredi. Il notaio è facultato alla presentazione.

Allegati:

b) copia dell'atto notarile nella forma dell'atto pubblico o della scrittura provata autenticata in formato PDF/A-1 . Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Modulistica da presentare al registro delle imprese:

modello S informatico “ Codice atto A18”.

La data atto è quella del decesso del de cuius (socio deceduto).

Tipo atto : successione.

Distinta firmata digitalmente dall'erede o da notaio.

N.B. se la domanda è presentata da un erede, deve essere allegata copia informatica dichiarata conforme dal notaio

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo :

Tizio deceduto possedeva una quota nella società Alfa, lascia testamento disponendo che la quota venga divisa in parti uguali tra due eredi : i figli.

L'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il titolare Tizio (socio deceduto) dante causa, tipo diritto proprietà in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata:

il figlio: (avente causa), tipo diritto “ proprietà “ in ragione di 1/2

il figlio: (avente causa), tipo diritto “ proprietà “ in ragione di 1/2

Considerato che ci sono più contitolari deve essere indicato, tra di essi, il domicilio del rappresentante comune della quota.

Nota bene:

- 1) nel caso di rinuncia all'eredità da parte di uno degli eredi è necessario allegare copia dell'atto pubblico con il quale il chiamato rifiuta la delazione ereditaria, dichiarata conforme all'originale ex art 47 dpr 445/2000;
- 2) qualora tra gli eredi siano presenti dei minori dovrà essere allegata copia dell'atto di accettazione compiuto dal tutore o dal genitore con l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 471 cod.civ. “ accettazione con beneficio d'inventario “).

Nell'ambito della successione mortis causa, una distinzione fondamentale è quella tra eredità e legato:

l'art. 588 c.c. recita testualmente *“Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualifica di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualifica di legatario”.*

L'erede quindi subentra nell'intero patrimonio o in una quota di esso comprendente sia rapporti attivi che passivi.

Il legatario invece acquista diritti patrimoniali specifici e non risponde dei debiti ereditari.

Qualora nel trasferimento di quote mortis causa, per legge o per testamento, venga attribuita al legatario una quota di srl, quest'ultimo sarà soggetto legittimato alla presentazione della domanda presso il Registro delle Imprese attraverso la stessa procedura utilizzata dall'erede (vedi pag n° 5 oppure n° 8).

Trasferimento di quote di srl per “per atto tra vivi” senza intervento notarile - , depositato a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2 quater, della legge 340/2000

Art. 36, comma 1 bis legge 133/2008:

1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.....omissis.....

La legge 133/2008, con l’art 36 comma 1- bis , ha introdotto una novità in tema di trasferimento della proprietà per atto tra vivi delle partecipazioni di società a responsabilità limitata prevedendo che le parti, in alternativa all’atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata), possono decidere di sottoscrivere un atto di trasferimento di quote con firma digitale avvalendosi di un intermediario, abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2 quater, della legge 340/2000, (esclusivamente iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili munito di firma digitale) ai fini del deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per atto sottoscritto con firma digitale si intende un atto redatto in formato digitale “ ab origine” convertito in file con estensione .pdf/A e sottoscritto da tutti i contraenti. Ciò implica che tutte le parti del contratto siano munite di firma digitale. Dal 1 giugno 2009 (con disposizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 aprile 2009) l’atto di trasferimento delle partecipazioni deve essere sottoscritto digitalmente anche dal professionista abilitato ex art 31, comma 2 – quater legge 340/2000.

Non è consentito depositare atti formati con procedure di digitalizzazione “ c.d. di secondo grado “, ad esempio: atto di trasferimento di quote redatto su carta, firmato autografamente, acquisito a mezzo scanner e infine sottoscritto digitalmente dalle parti : nel caso di specie la domanda sarà rifiutata con provvedimento del Conservatore.

Con l'apposizione, all'atto informatico, della firma digitale delle parti contraenti e del professionista, dal pdf/A si genera un "file con estensione .p7m". Fondamentale rilievo assume in questa fase la c.d. marcatura temporale necessaria al fine di attribuire al documento informatico una "data certa" che deve essere apposta successivamente alla sottoscrizione digitale dell'ultimo firmatario. Dopo la marcatura temporale, il file .p7m assumerà l'estensione .m7m.

Successivamente, prima che l'atto sia depositato al Registro delle Imprese, dovrà essere sottoposto a cura dell'intermediario alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate secondo quanto disposto dal d.l. n° 185/2008, conv con modificazioni dalla legge n°2/2009.

Dopo la registrazione, l'Agenzia delle Entrate restituirà all'intermediario il file in formato .rel.p7m che dovrà essere allegato alla domanda per l'iscrizione dell'atto di trasferimento di quote al Registro delle Imprese, contenente l'atto completo con tutte le firme digitali, la marcatura temporale nonché la ricevuta di registrazione.

E' bene evidenziare che il file .rel .p7m deve essere salvato attraverso il sistema ENTRATEL dell'Agenzia delle Entrate ed allegato alla domanda senza essere aperto ma solo rinominato altrimenti il file in formato xml in estensione ".rel.p7m" non verrà allegato e, nel caso di specie, la domanda sarà rifiutata con provvedimento del Conservatore.

Il professionista che presenta la domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento di quote informatico nel Registro delle Imprese deve essere previamente ed obbligatoriamente incaricato dalle parti contraenti . **Il conferimento dell'incarico non deve, tuttavia, essere allegato alla domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento di quote, né tantomeno il documento di riconoscimento o la procura comunica**, perché a dimostrazione del conferimento dell'incarico è richiesto solo che il professionista esegua nel modello di domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Infatti, al momento della presentazione del mod. S, da compilarsi per richiedere l'iscrizione dell'atto di trasferimento quote di s.r.l., deve essere sempre allegato il modello note per dichiarare il conferimento dell'incarico.

Inoltre, qualora il professionista abilitato non risulti titolare di un dispositivo di firma digitale rilasciato dall'ente certificatore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, dovrà attestare nell'apposito modello note di essere iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, precisando anche il numero e la provincia di iscrizione, e di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione.

Nella fattispecie de qua, la domanda sprovvista della dichiarazione sarà rifiutata con provvedimento del Conservatore, per l'impossibilità di accertare la legittimazione dell'istante.

Iscrizione trasferimento delle quote di srl per “per atto tra vivi” a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater, della legge 340/2000.

Termine per il deposito: 30 gg dalla data dell'atto comprovata dalla marcatura temporale.

Soggetto obbligato al deposito: il professionista abilitato.

Allegati:

c) copia del file in formato xml in estensione “.rel.p7m”, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate contenente l'atto di cessione ab origine informatico in formato PDF.m7m, firmato digitalmente dalle parti contraenti e dall'intermediario con la marcatura temporale.

Modulistica da presentare al registro delle imprese:

modello S informatico “ Codice atto A18 “ .

La data atto è la data della marcatura temporale.

Tipo atto : atto tra vivi, compravendita.

Distinta firmata digitalmente dal professionista abilitato aggiungendo il modello XX note nel quale attestare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 nelle due diverse ipotesi sopra specificate (vedi pag n° 11 e 12) .

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo:

Tizio cede a Caio una quota che possiede nella società Alfa.

L'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il venditore Tizio , dante causa, tipo diritto “proprietà” in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata :

l'acquirente Caio , avente causa, tipo diritto “proprietà” in ragione di 1/1

Nota bene:

- 1)se nell'atto ci sono altri trasferimenti di quote l'iscrizione dovrà essere ripetuta per ognuno di esso;**
- 2)se la quota ceduta risulta essere versata solo per il 25 % dovrà essere indicata la quota oggetto del trasferimento sia al valore nominale che a quello versato altrimenti il sistema informatico “quorum “ genererà un errore non permettendo l'evasione.**
- 3)non è necessario compilare anche l' elenco soci perché il sistema “quorum “ durante l'evasione aggiorna gli assetti proprietari.**

Iscrizione trasferimento di quota di srl indivisa, di proprietà di più contitolari (ossia quota in stato di comunione) ad altro soggetto.

Termine per il deposito: 30 gg dalla data dell'atto notarile o dalla data della marcatura temporale.

Soggetto obbligato al deposito: il notaio o il professionista abilitato.

Allegati (domanda presentata dal notaio):

a) copia dell'atto notarile nella forma dell'atto pubblico o della scrittura provata autenticata in formato PDF/A . Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Domanda presentata dal professionista

b) copia del file in formato xml in estensione “.rel.p7m”, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate contenente l'atto di cessione ab origine informatico in formato PDF.m7m, firmato digitalmente dalle parti contraenti e dall'intermediario con la marcatura temporale.

Modulistica da presentare al registro delle imprese:

modello S informatico “ Codice atto A18 “ .

La data atto è quella dell'atto notarile o della marcatura temporale.

Tipo atto : atto tra vivi.

Distinta firmata digitalmente dal notaio (nel caso di atto notarile) o dal professionista abilitato aggiungendo il modello XX note nel quale attestare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 nelle due diverse ipotesi sopra specificate (vedi pag n° 11e 12).

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Nell'ambito di tale iscrizione si rappresentano n° 3 casi esplicativi:

Caso esplicativo n° 1 :

Tizio, Caio e Sempronio, soggetti contitolari di una quota indivisa nella società Alfa, cedono ognuno la parte di quota ideale ad altro soggetto Mevio.

L'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente tutti i contitolari, con la specificazione della frazione rappresentativa della quota ideale a loro spettata :

il venditore Tizio , dante causa, tipo diritto” proprietà” in ragione di 1/3

il venditore Caio , dante causa, tipo diritto “ proprietà” in ragione di 1/3

il venditore Sempronio, dante causa, tipo diritto “proprietà “ in ragione di 1/3

indicare nella situazione aggiornata :

l'acquirente Mevio , avente causa, tipo diritto” proprietà” in ragione di 1/1

Caso esplicativo n° 2:

nel caso in cui uno solo dei contitolari , Tizio, cede ad altro soggetto, Mevio, la sua parte di quota ideale (1/3),

l'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente tutti i contitolari, con la specificazione della frazione rappresentativa della quota ideale a loro spettata :

il venditore Tizio , dante causa, tipo diritto” proprietà” in ragione di 1/3

il titolare Caio , dante causa, tipo diritto “ proprietà” in ragione di 1/3

il titolare Sempronio, dante causa, tipo diritto “proprietà “ in ragione di 1/3

indicare nella situazione aggiornata:

il titolare Caio , avente causa, tipo diritto “ proprietà” in ragione di 1/3

il titolare Sempronio, avente causa, tipo diritto “proprietà “ in ragione di 1/3

l'acquirente Mevio, avente causa , tipo diritto “ proprietà” in ragione di 1/3

Caso esplicativo n° 3:

nel caso in cui uno solo dei contitolari, Tizio, cede ad uno degli altri contitolari, Sempronio, la sua parte di quota ideale (1/3)

l'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente tutti i contitolari, con la specificazione della frazione rappresentativa della quota ideale a loro spettata :

il venditore Tizio , dante causa, tipo diritto " proprietà" in ragione di 1/3

il titolare Caio , dante causa, tipo diritto " proprietà" in ragione di 1/3

il titolare Sempronio, dante causa, tipo diritto "proprietà " in ragione di 1/3

indicare nella situazione aggiornata:

il titolare Caio , avente causa, tipo diritto " proprietà" in ragione di 1/3

il titolare/acquirente Sempronio, avente causa, tipo diritto "proprietà " in ragione di 2/3. (la frazione rappresentativa della quota ideale sarà costituita da 1/3 già in proprietà e 1/3 acquistati da Tizio).

Trasferimento di quote di srl a seguito di Fusione/Scissione

Se il trasferimento di quote è consequenziale ad un atto di fusione o di scissione che comporti il trasferimento di quote, possedute dalla società incorporata (scindenda) a favore dell'incorporante (o beneficiaria), **la domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento di quote di s.r.l. deve comunque essere presentata separatamente compilando il mod S. La domanda non può però essere presentata da un professionista abilitato altrimenti verrà rifiutata con provvedimento del Conservatore (per mancanza di legittimazione), in quanto l'unico soggetto obbligato alla sua presentazione, in questo caso, è il notaio che ha redatto l'atto di fusione o di scissione, atto, che per legge deve obbligatoriamente rivestire la forma dell'atto pubblico.**

Iscrizione di trasferimento di quote a seguito di “ Fusione/Scissione

Termine per il deposito: nessuno.

Soggetto obbligato al deposito: il notaio.

Allegati:

copia dell'atto di fusione o scissione in formato PDF/A-1 . Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Modulistica da presentare al registro delle imprese:

modello S informatico “ Codice atto A18 “ .

La data atto è quella dell'atto di fusione o scissione.

Tipo atto : atto tra vivi.

Distinta firmata digitalmente dal notaio.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00

Caso esplicativo:

La società Alfa viene incorporata nella società Beta a seguito di fusione o scissione che comporta anche il trasferimento delle quote detenute da Tizio nella società Alfa.

L'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il titolare Tizio , dante causa, tipo diritto ” proprietà ” in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata :

la società incorporante Beta , avente causa, tipo diritto “ proprietà” in ragione di 1/1

Nota bene:

Nel caso in cui non viene allegato copia dell'atto di fusione o scissione e ' necessario allegare anche il modello XX note specificando gli estremi del numero di repertorio dell'atto di fusione o scissione e la data di iscrizione al Registro delle Imprese.

Intestazione/reintestazione di partecipazioni di srl a Società Fiduciaria

Per intestazione fiduciaria si intende l'intestazione di quote a favore di una società fiduciaria disciplinata dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966. Per effetto di tale legge, la fiduciaria opera mediante il mandato senza rappresentanza, quindi in nome e per conto del cliente.

E' possibile la reintestazione della quota dalla società fiduciaria al titolare della quota.

Iscrizione di quote di srl a società fiduciaria

Termine per il deposito: 30 giorni dalla data dell'atto.

Soggetto obbligato al deposito: il notaio o l'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater legge 340/2000 (esclusivamente iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili munito di firma digitale) .

Allegati (domanda presentata dal notaio):

a) copia dell'atto notarile nella forma dell'atto pubblico o della scrittura provata autenticata in formato PDF/A . Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Domanda presentata dal professionista:

b) copia del file in formato xml in estensione “.rel.p7m”, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate contenente l'atto di cessione ab origine informatico in formato PDF.m7m, firmato digitalmente dalle parti contraenti e dall'intermediario con la marcatura temporale.

Modulistica da presentare al registro delle imprese:

modello S informatico “Codice atto A18 “ .

La data atto è quella dell'atto notarile o della marcatura temporale.

Tipo atto : atto tra vivi.

Distinta firmata digitalmente dal notaio o dal professionista abilitato.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo:

Tizio intesta alla Società Fiduciaria Alfa la quota di sua proprietà detenuta nella società Beta.

L'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il titolare Tizio , dante causa, tipo diritto” proprietà “ in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata :

la società fiduciaria Alfa , avente causa, tipo diritto “ intestazione fiduciaria “ in ragione di 1/1

Iscrizione di reintestazione fiduciaria di quote di srl da società fiduciaria al titolare.

Termine per il deposito: 30 giorni dalla data dell'atto.

Soggetto obbligato al deposito: il notaio o l'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater legge 340/2000 (esclusivamente iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili munito di firma digitale).

Allegati (domanda presentata dal notaio):

a) copia dell'atto notarile nella forma dell'atto pubblico o della scrittura provata autenticata in formato PDF/A-1 . Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Domanda presentata dal professionista

b) copia del file in formato xml in estensione “.rel.p7m”, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate contenente l'atto di cessione ab origine informatico in formato PDF.m7m, firmato digitalmente dalle parti contraenti e dall'intermediario con la marcatura temporale.

Modulistica da presentare al registro delle imprese:

modello S informatico “Codice atto A18 “ .

La data atto è quella dell'atto notarile o della marcatura temporale.

Tipo atto :atto tra vivi.

Distinta firmata digitalmente dal notaio (nel caso di atto notarile) o dal professionista abilitato aggiungendo il modello XX note nel quale attestare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 nelle due diverse ipotesi sopra specificate (vedi pag n°11e12).

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Modulistica da presentare al registro delle imprese:

modello S informatico “Codice atto A18 “ .

La data atto è quella dell'atto notarile o della marcatura temporale.

Caso esplicativo:

Viene reintestata dalla Società Fiduciaria Alfa a Tizio la quota di sua proprietà detenuta nella società Beta.

L'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

la società fiduciaria Alfa , dante causa, tipo diritto” intestazione fiduciaria “
in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata :

il titolare Tizio, avente causa, tipo diritto “ proprietà “ in ragione di 1/1

Trasferimento di quote di srl dal titolare al Trustee

IL TRUST è un istituto di matrice anglosassone, introdotto nell'ordinamento italiano con la legge n° 364 del 16 ottobre 1989, con la quale lo Stato Italiano ha ratificato la convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 avente ad oggetto “ la legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento”. L'ordinamento italiano non ha ancora adottato una propria legge interna disciplinante compiutamente l'istituto sotto l'aspetto civilistico, pertanto l'istituzione di trust “interni”, caratterizzati dalla residenza in –Italia dei soggetti del trust e dei beni sottoposti al vincolo del trust deve necessariamente essere conforme alle previsioni della Convenzione e alle previsioni di una legge straniera.

Il TRUST si sostanzia in un negozio giuridico fiduciario attraverso il quale il soggetto disponente (proprietario dei beni) trasferisce la titolarità dei suoi beni o di alcuni al TRUSTEE (gestore dei beni). Il Trustee è il soggetto giuridico al quale viene attribuita l'amministrazione e la gestione di tali beni (tra cui le partecipazioni di srl) ed è legittimato all'esercizio dei diritti sociali.

Per questo la funzione pubblicitaria nel Registro delle imprese si realizza attraverso l'iscrizione del TRUSTEE, e non del TRUST.

L'eventuale richiesta di iscrizione del TRUST sarà rifiutata con provvedimento del Conservatore.

La forma dell'atto istitutivo del Trust contenente anche l'atto di dotazione dei beni da affidare al TRUSTEE deve rivestire la forma dell'atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Nella fattispecie de qua l'iscrizione di un Trustee con scrittura privata tra le parti sarà rifiutata con provvedimento del Conservatore.

Iscrizione del TRUSTEE su quote di srl

Termine per il deposito: 30 giorni dalla data dell'atto.

Soggetto obbligato al deposito: il notaio.

Allegati:

- a) copia dell'atto notarile istitutivo del Trust in formato PDF/A
-1. Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere

autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Modulistica da presentare al registro delle imprese:

modello S informatico “Codice atto A18”

La data atto è quella dell'atto istitutivo del Trust.

Tipo atto : atto tra vivi.

Distinta firmata digitalmente dal notaio.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo:

Tizio cede al Trustee Alfa la quota che detiene nella società Beta per acquisto della quota nelle attività di gestione a seguito di istituzione del TRUST.

L'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il titolare Tizio , dante causa, tipo diritto” proprietà “ in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata :

il TRUSTEE Alfa , avente causa, tipo diritto “ TRUSTEE “ in ragione di 1/1, indicando nelle note la denominazione del Trust.

“ DIRITTI E VINCOLI SULLE QUOTE DI SRL “

L'art 2471 – bis codice civile recita testualmente: la partecipazione può formare oggetto **di pegno**, usufrutto e sequestro.....omissis.....;

art. 2784 cod. civ.: il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Il pegno : è un diritto reale su beni altrui che vincola un bene mobile a garanzia di un credito. Oggetto di pegno possono essere i beni mobili, le universalità di mobili e i crediti.

L'art. 2806 cc. richiede per il pegno di diritti diversi dai crediti la costituzione nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi.

Tale norma è applicabile nell'ipotesi in cui il pegno ha ad oggetto quote sociali poiché, per la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. sent. Cass. civ. III sez. n. 7409 del 12.12.86; sent. Cass. civ. I sez. n. 697 del 23.01.1997), la quota sociale della società a responsabilità limitata è un bene mobile materiale (e quindi un diritto diverso dal diritto di credito) equiparato a bene mobile materiale ex art. 812 cod. civ.

Ne deriva che la forma dell'atto costitutivo del pegno di quota sociale deve rivestire la medesima forma richiesta per l'atto di trasferimento della quota stessa.

Poiché per tale trasferimento è richiesto l'atto notarile, nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata (ex art 2470 comma 2 cod.civ), tale formalità andrà osservata, altresì, per l'atto costitutivo del pegno su quota.:

nel caso di specie, sarà rifiutata con provvedimento del Conservatore la domanda di iscrizione di pegno su quota presentata con scrittura privata tra le parti.

Deve evidenziarsi, inoltre, che non trova applicazione la procedura prevista, per il trasferimento di quote di srl , di cui all'art. 36 comma 1 bis del DL. 112/2008 conv dalla legge 133/2008 che prevede la possibilità di un atto informatico originale di trasferimento di quote di srl sottoscritto con firma digitale da tutti i contraenti avvalendosi di un

intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater, della legge 340/2000 (esclusivamente iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili munito di firma digitale (vedi pag n°12).

Con nota n° 127447 del 05/07/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha rilevato che l'art. 36, comma 1-bis, del D.L. 112/2008, fa riferimento agli atti di cui al secondo comma dell'art. 2470 del cod. civile (ossia atti di trasferimento delle partecipazioni di srl. - Vedi pag n°1), mentre l'atto istitutivo di pegno non è contemplato nell'art 2470, ma nell'art. 2471- bis.

Si esclude, quindi, l'applicazione analogica dell'art. 36, comma 1-bis del DL 112/2008 agli atti di costituzione di pegno, in quanto tale norma è da qualificare come eccezionale . **Nel caso di specie, sarà rifiutata la domanda di iscrizione di pegno su quota presentata allegando l'atto informatico originale firmato digitalmente dalle parti contraenti e dal professionista incaricato.**

Iscrizione di pegno su quote di srl

Termine per il deposito: 30 giorni dalla data dell'atto.

Soggetto obbligato al deposito : il notaio.

Allegati:

- a) copia dell'atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) in formato .pdf/A-1. Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Modulistica da presentare al Registro Imprese:

Modello S informatico “ Codice atto A18 “

Distinta firmata digitalmente dal notaio.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Nell'ambito di tale iscrizione si rappresentano n° 2 casi esplicativi:

caso esplicativo n° 1:

Tizio costituisce pegno in favore di Caio su quota di sua proprietà posseduta nella società Alfa.:

l'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il titolare:Tizio (dante causa), tipo diritto” proprietà” in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata:

il titolare :Tizio (avente causa), tipo” diritto proprietà” in ragione di 1/1

il creditore pignoratizio : Caio (avente causa), tipo diritto” pegno” in ragione di 1/1

Nota bene:

1)è necessario indicare nel riquadro vincolo sulla quota la dicitura: ” pegno”.

Caso esplicativo n°2:

Tizio costituisce pegno parziale (di €500,00), in favore di Caio, sulla quota di sua proprietà di €1.000,00, posseduta nella società Alfa:

l'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il titolare:Tizio (dante causa), tipo diritto “proprietà” in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata:

il titolare :Tizio (avente causa), tipo diritto “ proprietà” in ragione di 1/1

il creditore pignoratizio : Caio (avente causa), tipo diritto "pegno" in ragione di 500/1000,00 (la frazione è rappresentativa dell'intera quota di €1000,00 gravata da pegno parziale di €500,00)

Nota bene:

- 1) è necessario indicare nel riquadro vincolo sulla quota la dicitura : " pegno parziale ".

Estinzione di pegno su quote di srl

Termine per il deposito: 30 giorni dalla data dell'atto.

Soggetto obbligato al deposito : il notaio.

Allegati:

- a) copia dell'atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) in formato .pdf/A-1. Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Modulistica da presentare al Registro Imprese:

Modello S informatico " Codice atto A18 "

Distinta firmata digitalmente dal notaio.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Nell'ambito di tale iscrizione si rappresentano n° 2 casi esplicativi:

caso esplicativo n° 1:

Tizio estingue il pegno che aveva costituito in favore di Caio su quota di sua proprietà, posseduta nella società Alfa:

l'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il titolare: Tizio (dante causa), tipo diritto proprietà in ragione di 1/1

il creditore pignoratizio :Caio (dante causa), tipo diritto “pegno” in ragione di 1/1

Indicare nella situazione aggiornata:

il titolare:Tizio (avente causa), tipo diritto proprietà in ragione di 1/1

Caso esplicativo n° 2:

Tizio, estingue pegno parziale (di €500,00), che aveva costituito in favore di Caio, sulla quota di sua proprietà di €1.000,00, posseduta nella società Alfa :

l’iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il titolare: Tizio (dante causa), tipo diritto proprietà in ragione di 1/1

il creditore pignoratizio :Caio (dante causa), tipo diritto “pegno” in ragione di 500,00/1.000,00.((la frazione è rappresentativa della quota di €1000,00 gravata da pegno parziale di €500,00)

Indicare nella situazione aggiornata:

il titolare:Tizio (avente causa), tipo diritto proprietà in ragione di 1/1

Iscrizione trasferimento delle quote di srl gravate da pegno:

Termine per il deposito: 30 giorni dalla data dell’atto.

Soggetto obbligato al deposito : il notaio

Allegati:

a) copia dell’atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) in formato pdf/A-1. Le copie informatiche

predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Modulistica da presentare al Registro Imprese:

Modello S informatico “Codice atto A18 “

Distinta firmata digitalmente dal notaio.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Nell'ambito di tale iscrizione si rappresentano n° 2 casi esplicativi:

caso esplicativo n°1:

Tizio vende una quota di sua proprietà, posseduta nella società Alfa, a Sempronio gravata da pegno costituito in favore di Caio.

L'iscrizione dovrà essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il venditore: Tizio (dante causa), tipo diritto “proprietà” in ragione di 1/1

Il creditore pignoratizio Caio (dante causa), tipo diritto “pegno” in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata:

l'acquirente Sempronio (avente causa), tipo diritto “proprietà “– in ragione di 1/1

Il creditore pignoratizio Caio (avente causa), tipo diritto” pegno “– in ragione di 1/1

Caso esplicativo n° 2:

Tizio vende una quota di sua proprietà di €1.000,00, posseduta nella società Alfa, a Sempronio gravata da pegno parziale (di €500,00) che aveva costituito in favore di Caio:

L'iscrizione dovrà essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il venditore Tizio (dante causa), tipo diritto “proprietà” in ragione di 1/1

Il creditore pignoratizio Caio (dante causa), tipo diritto “pegno” in ragione di 500,00/1000,00 .(la frazione è rappresentativa dell’intera quota di € 1000,00 gravata da pegno parziale di €500,00)

indicare nella situazione aggiornata:

l’acquirente : Sempronio (avente causa), tipo diritto “proprietà” – in ragione di 1/1

Il creditore pignoratizio: Sig Caio (avente causa), tipo diritto “pegno” – in ragione di 500,00/1000,00 .(la frazione è rappresentativa dell’intera quota di €1000,00 gravata da pegno parziale di €500,00)

“ DIRITTI E VINCOLI SULLE QUOTE DI SRL “

L'art 2471 – bis codice civile recita testualmente: la partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.....omissis.....

art. 978 cod. civ. l'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo...omissis...

art. 980 cod.civ. l'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata.....omissis.....

L'usufrutto è il diritto di godere di una cosa entro i limiti segnati dal rispetto della sua destinazione economica. Attribuisce perciò al titolare un ampio potere di usare e godere una cosa altrui, traendone “ogni utilità che questa può dare” e comprimendo così la posizione dominicale, ridotta, a una nuda proprietà.

La forma dell'atto costitutivo dell'usufrutto deve rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio.

Deve evidenziarsi che non trova applicazione la procedura prevista, per il trasferimento di quote di srl , di cui all'art. 36 comma 1 bis del DL. 112/2008 conv dalla legge 133/2008, che prevede la possibilità di un atto informatico originale di trasferimento di quote di srl sottoscritto con firma digitale da tutti i contraenti avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell' art. 31 comma 2 quater, della legge 340/2000 (esclusivamente iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili munito di firma digitale (vedi pag n°10).

Con nota n° 127447 del 05/07/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha rilevato che l'art. 36, comma 1-bis, del D.L. 112/2008, fa riferimento agli atti di cui al secondo comma dell'art. 2470 del cod. civile (ossia atti di trasferimento delle partecipazioni di srl. (vedi pag n°1), mentre l'atto istitutivo di usufrutto non è contemplato nell'art 2470, ma nell'art. 2471-bis.

Si esclude, quindi, l'applicazione analogica dell'art. 36, comma 1-bis del DL 112/2008 agli atti di costituzione di usufrutto, in quanto tale norma è da qualificare come eccezionale . **Nel caso di specie, sarà rifiutata la domanda di iscrizione di usufrutto su quota presentata allegando una scrittura privata tra le parti nella forma dell' atto informatico originale**

firmato digitalmente dalle parti contraenti e dal professionista incaricato.

Iscrizione di usufrutto costituito su quote di srl:

Termine per il deposito: 30 giorni dalla data dell'atto.

Soggetto obbligato al deposito : il notaio.

Modulistica da presentare al Registro Imprese:

a) copia dell'atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) in formato pdf/A-1. Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Modello S informatico “ Codice atto A18 “.

Distinta firmata digitalmente dal notaio.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo:

Tizio costituisce l'usufrutto su quota di sua proprietà posseduta nella società Alfa.

L'iscrizione dovrà essere compilata nel seguente modo:

Indicare nella situazione precedente:

il titolare :Tizio (dante causa), tipo diritto ” proprietà” in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata n° 2 contitolari:

il titolare/nudo proprietario: Tizio (avente causa), tipo diritto “nuda proprietà” – in ragione di 1/1

l'usufruttuario: Caio (avente causa), tipo diritto “usufrutto” – in ragione di 1/1

Estinzione di usufrutto su quote di srl

Termine per il deposito: 30 giorni dalla data dell'atto.

Soggetto obbligato al deposito : il notaio

a) copia dell'atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) in formato .pdf/A-1. Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Modulistica da presentare al Registro Imprese:

Modello S informatico “ Codice atto A18 “

Distinta firmata digitalmente dal notaio.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo:

Viene estinto l'usufrutto che Caio aveva sulla quota di proprietà di Tizio posseduta nella società Alfa.

L'iscrizione dovrà essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il titolare /nudo proprietario, Tizio (dante causa), tipo diritto” nuda proprietà” in ragione di 1/1

l'usufruttuario, Caio (dante causa), tipo diritto” usufrutto “ in ragione di 1/1

Indicare nella situazione aggiornata:

il titolare :Tizio (avente causa), tipo diritto proprietà in ragione di 1/1

Iscrizione trasferimento delle quote di srl gravate da usufrutto:

Termine per il deposito: 30 giorni dalla data dell'atto.

Soggetto obbligato al deposito : il notaio

Allegati:

a) copia dell'atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) in formato pdf/A-1. Le copie informatiche

predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Modulistica da presentare al Registro Imprese:

Modello S informatico “Codice atto A18 “ .

Distinta firmata digitalmente dal notaio.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo :

Tizio vende la nuda proprietà della quota posseduta nella società Alfa a Sempronio, gravata da usufrutto costituito in favore di Caio.

L'iscrizione dovrà essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il venditore / nudo proprietario, Tizio (dante causa), tipo diritto “nuda proprietà” in ragione di 1/1

l'usufruttuario, Caio (dante causa), tipo diritto “usufrutto” in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata:

l'acquirente/nudo proprietario, Sempronio (avente causa), tipo diritto “nuda proprietà” – in ragione di 1/1

l'usufruttuario, Caio (avente causa), tipo diritto” usufrutto “– in ragione di 1/1

Caso esplicativo n°2:

Caio usufruttuario della quota posseduta nella società Alfa, di cui Tizio è nudo proprietario, cede l'usufrutto a Sempronio:

L'iscrizione dovrà essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il venditore / nudo proprietario, Tizio (dante causa), tipo diritto “nuda proprietà” in ragione di 1/1

l’usufruttuario, Caio (dante causa), tipo diritto “usufrutto” in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata:

il nudo proprietario, Tizio (dante causa), tipo diritto “nuda proprietà” in ragione di 1/1

l’usufruttuario, Sempronio (avente causa), tipo diritto” usufrutto “– in ragione di 1/1

Sequestro della partecipazione ex art 2471 bis cod civ.: “ La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.....omissis.....

Ipotesi di sequestro previste dalla normativa(codice di procedura civile) da annotare o iscrivere nel Registro delle Imprese :

IL SEQUESTRO GIUDIZIARIO:

L’art. 670 c.p.c. disciplina il sequestro giudiziario che viene disposto in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso della partecipazione, se è necessario provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della stessa.

Annotazione di sequestro giudiziario disposto sulle quote di srl:

Termine per il deposito: 30 gg dalla data del provvedimento.

Soggetto obbligato al deposito : l’amministratore.

Allegati: copia dell’atto di sequestro giudiziario ex art 670 c.p.c. emesso dall’autorità giudiziaria in formato pdf/A-1 dichiarata conforme ex art. 19 DPR 445/2000.

Modulistica da presentare al Registro Imprese:

Modello S informatico “ Codice atto 508”.

- La data atto è quella del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

Distinta firmata digitalmente dall’amministratore o da altro soggetto munito di dispositivo digitale con conferimento di procura comunicata.

Importi: Imposta di bollo €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo:

Viene annotato, con provvedimento dell'autorità giudiziaria , il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c sulla quota di proprietà di Tizio posseduta nella società “Alfa” .

L'annotazione deve essere compilata nel seguente modo:

scegliere la voce “ Deposito elenco soci” , indicando il motivo della presentazione

scegliere la quota sulla quale annotare il sequestro, indicando nei “ vincoli aggiuntivi sulla quota” gli estremi del provvedimento di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria ed il nominativo del custode; con la precisazione , se del caso , del quantum della quota oggetto del dispositivo (indicato con la formula “ sino alla concorrenza di”)

IL SEQUESTRO CONSERVATIVO:

L'art. 671 c.p.c. disciplina il “sequestro conservativo” che viene disposto se è necessario assicurare una fruttuosa esecuzione forzata nei confronti della società o del socio debitore, anticipando gli effetti di indisponibilità del pignoramento. In questo modo, il creditore può conservare intatta la garanzia patrimoniale costituita dalla partecipazione. Il sequestro conservativo è attuato nella forma del pignoramento presso terzi.

*La norma di riferimento per l'attuazione del sequestro conservativo di quote di s.r.l. è individuata nell'art. 2471, comma 1 che recita testualmente:” **La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.**”*

Tuttavia a differenza della esecuzione del pignoramento che si esegue mediante notificazione al debitore ed alla società, l'attuazione del sequestro conservativo avviene sulla base di un provvedimento già perfezionato immediatamente iscrivibile nel Registro delle Imprese

costituente vincolo di indisponibilità delle quote opponibile al debitore.

Iscrizione di sequestro conservativo disposto sulle quote di srl:

Termine per il deposito: nessuno.

Soggetto obbligato al deposito: il procuratore ad litem o il creditore.

Allegati: copia dell'atto del provvedimento di sequestro conservativo ex art 671 c.p.c. emesso dall'autorità giudiziaria in formato pdf/ A-1 dichiarata conforme all'originale ex art. 19 DPR 445/2000.

Modulistica da presentare al Registro Imprese:

Modello S informatico “ Codice atto A18 “

- La data dell'atto è quella del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria .

Distinta firmata digitalmente dal procuratore ad litem o dal creditore o da altro soggetto munito di dispositivo digitale con conferimento di procura comunica.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo:

Viene iscritto, con provvedimento definitivo emesso dall'autorità giudiziaria, il sequestro conservativo ex art 671 c.pc. da parte di Caio sulla quota di proprietà di Tizio posseduta nella società Alfa.

L'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente :

il titolare: tizio (dante causa), tipo diritto proprietà in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata:

il titolare: Tizio (avente causa) , tipo diritto proprietà in ragione di 1/1

il creditore : Caio (avente causa), tipo diritto sequestro conservativo in ragione di 1/1 con indicazione, nelle note, degli estremi del provvedimento di sequestro conservativo emesso dall'autorità giudiziaria; con la precisazione , se del caso , del quantum della quota oggetto del dispositivo (indicato con la formula “ sino alla concorrenza di”

Il pignoramento delle quote di srl:

art. 491 cod. di procedura civile: il pignoramento è l'atto con il quale prende avvio l'espropriazione forzata, procedimento finalizzato a soddisfare il diritto del creditore qualora il debitore non adempia spontaneamente all'obbligazione.

L'atto di pignoramento, definito dall'art. 492 c.p.c., è un'ingiunzione emessa dall'ufficiale giudiziario con la quale viene intimato al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre più beni, oggetto del procedimento di espropriazione forzata, dalla garanzia del creditore.

L'esecuzione del pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore ed alla società, dell'atto ingiuntivo, da parte dell'ufficiale giudiziario: nel caso di specie la presentazione della domanda di iscrizione di pignoramento di quote presentata allegando copia dell'ingiunzione sprovvista della relata di notifica sarà rifiutata con provvedimento del Conservatore.

art. 562 cod. di procedura civile: se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto dall'art. 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'art. 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.

art. 629 cod. di procedura civile: il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

La trascrizione del pignoramento può essere cancellata con l'ordinanza di cancellazione del pignoramento emessa dal giudice dell'esecuzione. Per l'iscrizione di tale ordinanza non è richiesta la notifica al debitore e alla società. Nella fattispecie de qua, sarà rifiutata con provvedimento del Conservatore la domanda, sprovvista dell'ordinanza, presentata allegando una scrittura privata tra le parti.

.

Iscrizione di pignoramento su quote di srl:

Termine per il deposito: 30 gg dalla data di notifica dell'atto ingiuntivo.

Soggetto obbligato al deposito : il procuratore ad litem o il creditore.

Allegati: copia dell'atto di pignoramento in formato pdf/A-1 contenente l'avvenuta notificazione (relata di notifica dell'ufficiale giudiziario) al debitore e alla società, dichiarata conforme ex art. 19 DPR 445/2000.

Modulistica da presentare al Registro Imprese:

Modello S informatico “Codice atto A18 “

“ La data atto è quella della relata di notifica “.

Distinta firmata digitalmente dal procuratore ad litem o dal creditore oppure da altro soggetto munito di dispositivo digitale con conferimento di procura comunicata.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Tizio possiede una quota nella società Alfa che viene pignorata da Caio con atto ingiuntivo.

L'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il titolare:Tizio (dante causa), tipo diritto proprietà in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata:

il titolare :Tizio (avente causa), tipo diritto proprietà – in ragione di 1/1

il creditore pignoratizio : Caio (avente causa), tipo diritto “pignoramento” in ragione di 1/1 con indicazione, nelle note degli estremi del provvedimento; con la precisazione, se del caso, del quantum della quota oggetto del dispositivo (indicato con la formula “ sino alla concorrenza di”)

Cancellazione del pignoramento su quote di srl

Termine per il deposito: 30 gg dalla data dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

Soggetto obbligato al deposito : il procuratore ad litem o il titolare della quota.

Allegati: copia dell'ordinanza di cancellazione del pignoramento in formato pdf/A-1 dichiarata conforme ex art. 19 DPR 445/2000.

Modulistica da presentare al Registro Imprese:

Modello S informatico “ Codice atto A18 “

Distinta firmata digitalmente dal procuratore ad litem o dal titolare della quota oppure da altro soggetto munito di dispositivo digitale con conferimento di procura comunicata.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo:

Viene cancellato il pignoramento che Caio aveva iscritto sulla quota di proprietà di Tizio, posseduta nella società Alfa.

l'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il titolare :Tizio (dante causa), tipo diritto proprietà – in ragione di 1/1

il creditore pignoratizio : Caio (dante causa), tipo diritto pignoramento – in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata:

il titolare:Tizio (avente causa), tipo diritto proprietà in ragione di 1/1

Iscrizione di cessioni di quote di srl sottoposte a condizione sospensiva o risolutiva:

La condizione:

E' la clausola che subordina gli effetti del contratto a un “ avvenimento futuro e incerto” (art. 1353 cod. civile).

La condizione si dice sospensiva se sospende l'efficacia del negozio fino a che l'evento non si sia verificato. Pertanto l'efficacia del negozio dipende dall'avveramento della condizione stessa.

Deve evidenziarsi che un atto di trasferimento quote sottoposto a condizione sospensiva non viene iscritto nel Registro delle Imprese fino all'avveramento della condizione.

La condizione, è risolutiva se, al verificarsi dell'evento, essa fa venir meno gli effetti già prodottisi: Qui gli effetti del negozio si producono immediatamente “ fino al verificarsi della condizione “: il contratto perciò è immediatamente efficace e produttivo di effetti che al verificarsi della condizione potranno caducarsi.

L'atto di trasferimento di quote sottoposto a “condizione risolutiva” viene iscritto nel Registro delle Imprese.

Iscrizione del trasferimento delle quote per: “ atto tra vivi sotto condizione risolutiva

Termine per il deposito: 30 giorni dalla data dell'atto.

Soggetto obbligato al deposito: il notaio

Allegati:

d) copia dell'atto notarile nella forma dell'atto pubblico o della scrittura provata autenticata in formato PDF/A-1 . Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Modulistica da presentare al registro delle imprese:

Modello S informatico “ Codice atto A18 “ .

Tipo atto : atto tra vivi.

La data è quella dell'atto notarile.

Distinta firmata digitalmente dal notaio.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo:

Tizio cede a Caio una quota che possiede nella società Alfa sottoposta a condizione risolutiva.

L'iscrizione deve essere compilata nel seguente modo:

indicare nella situazione precedente:

il venditore Tizio , dante causa, tipo diritto “proprietà” in ragione di 1/1

indicare nella situazione aggiornata :

l'acquirente Caio, avente causa, tipo diritto “proprietà” in ragione di 1/1, indicando a margine una nota circa l'avvenuto acquisto della quota sotto “condizione risolutiva”.

Nota bene:

1)se nell'atto ci sono altri trasferimenti di quote sotto condizione risolutiva l'iscrizione dovrà essere ripetuta per ognuno di esso;

2)se la quota ceduta risulta essere versata solo per il 25 % dovrà essere indicata la quota oggetto del trasferimento sia al valore nominale che a quello versato altrimenti il sistema informatico “quorum “ genererà un errore non permettendo l'evasione.

3)non è necessario compilare anche l' elenco soci perché il sistema “quorum “ durante l'evasione aggiorna gli assetti proprietari.

4) nel caso in cui la condizione risolutiva dovesse verificarsi dovrà essere inoltrata domanda con compilazione dell'elenco soci reinserendo il nominativo del venditore indicando a margine l'avveramento della condizione risolutiva.

Vendita con riserva di proprietà

L'art. 1523 del codice civile recita testualmente: “ nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”.

Di norma nella vendita con riserva di proprietà il venditore si riserva la proprietà fino al pagamento dell'ultima rata.

L'iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento di quote che avviene con la “vendita con riserva di proprietà” è sottoposto a condizione sospensiva in quanto non si verificano immediatamente gli effetti traslativi della proprietà. Tuttavia l'effetto traslativo, pur rinviato nel tempo perché subordinato all'integrale pagamento del prezzo, è già vincolante tra le parti che manifestano la volontà di produrlo nel momento della stipula del contratto.

Per questo l'iscrizione al Registro delle Imprese avviene attraverso due diversi adempimenti.

Con il primo adempimento il venditore rimane titolare dei diritti connessi alla proprietà della partecipazione; pertanto il venditore rimane nell'elenco soci e si dà pubblicità a margine dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto “ condizione sospensiva”.

Con il secondo adempimento, al verificarsi della condizione sospensiva, l'acquirente viene inserito al posto del venditore nell'elenco soci diventando titolare dei diritti connessi alla proprietà.

Iscrizione di trasferimento di quote di srl con riserva di proprietà

Primo adempimento:

Termine per il deposito: 30 gg dalla data dell'atto.

Soggetto obbligato al deposito: l'amministratore.

Allegati :

a) copia dell'atto notarile nella forma dell'atto pubblico o della scrittura provata autenticata in formato PDF/A-1 . Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Modulistica da presentare al registro delle imprese:

Modello S informatico “ Codice atto 508 ” .

Tipo atto : atto tra vivi.

La data è quella dell'atto notarile.

Distinta firmata digitalmente dall'amministratore o da altro soggetto munito di dispositivo digitale con conferimento di procura comunicata.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo:

Tizio cede a Caio una quota che possiede nella società Alfa con riserva di proprietà.

L'annotazione deve essere compilata nel seguente modo:

scegliere la voce “ Deposito elenco soci” , indicando il motivo della presentazione.
--

nell'elenco soci rimane il nominativo di Tizio, dante causa, “ venditore” a margine del quale viene inserita la condizione sospensiva, con indicazione dell'avvenuto acquisto della quota, con riserva di proprietà, da parte dell'acquirente Caio, riportando i dati identificativi dello stesso, cioè: denominazione o ragione sociale se l'acquirente è una società, ovvero nome e cognome se persona fisica, residenza o domicilio, con l'indicazione del numero di codice fiscale.

Nota bene:

- 1) se nell'atto ci sono altri trasferimenti di quote con riserva di proprietà l'iscrizione dovrà essere ripetuta per ognuno di esso;
- 2) nel caso in cui la condizione sospensiva non dovesse verificarsi dovrà essere inoltrata domanda con compilazione dell'elenco soci cancellando la nota a margine del nominativo del venditore.

Iscrizione di trasferimento di quote di srl con riserva di proprietà

Secondo adempimento:

Termine per il deposito: 30 gg dalla data dell'atto.

Soggetto obbligato al deposito: l'amministratore.

Allegati :

- a) copia dell'atto notarile nella forma dell'atto pubblico o della scrittura provata autenticata in formato PDF/A . Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Modulistica da presentare al registro delle imprese:

Modello S informatico “ Codice atto 508 ” .

Tipo atto : atto tra vivi.

La data è quella dell'atto notarile.

Distinta firmata digitalmente dall'amministratore o da altro soggetto munito di dispositivo digitale con conferimento di procura comunicata.

Importi: Imposta di bollo: €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo:

Al verificarsi della condizione sospensiva, ossia ad avvenuto saldo del prezzo, la proprietà della quota, posseduta nella società Alfa, viene trasferita da Tizio a Caio:

L'annotazione deve essere compilata nel seguente modo:

scegliere la voce “ deposito elenco soci” , indicando il motivo della presentazione, cioè “ avveramento della condizione sospensiva a seguito di vendita con riserva di proprietà “.

nell'elenco soci, viene inserito il nominativo dell'acquirente, Caio, tipo diritto “ proprietà” in ragione di 1/1.

Iscrizione del fondo patrimoniale su quote di srl:

art. 167 cid. Civile: ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

Annotazione del fondo patrimoniale sulle quote di srl:

Termine per il deposito: 30 gg dalla data dell'atto.

Soggetto obbligato al deposito : l'amministratore.

Allegati: copia dell'atto notarile nella forma dell'atto pubblico o della scrittura provata autenticata in formato PDF/A-1 . Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all'art 22 del D.LGS 82/2005.

Modulistica da presentare al Registro Imprese:

Modello S informatico “ Codice atto 508”.

- La data atto è quella dell'atto notarile.

Distinta firmata digitalmente dall'amministratore o da altro soggetto munito di dispositivo digitale con conferimento di procura comunicata.

Importi: Imposta di bollo €65,00 Diritti di segreteria: €90,00.

Caso esplicativo:

Viene annotato il fondo patrimoniale costituito sulla quota di proprietà di Tizio posseduta nella società “Alfa” .

L'annotazione deve essere compilata nel seguente modo:

scegliere la voce “ Deposito elenco soci” , indicando il motivo della presentazione: annotazione fondo patrimoniale

scegliere la quota sulla quale annotare il fondo patrimoniale , indicando a margine nelle note gli estremi dell'atto.
